



CITTÀ DI BUSTO ARSIZIO

OGGETTO: disciplina del pascolo di greggi e armenti all'interno del territorio comunale

IL SINDACO

CONSIDERATO che il Comune di Busto Arsizio non dispone di adeguati territori da adibire a pascolo, essendo località altamente urbanizzata;

ATTESO CHE la circolazione di armenti e greggi crea:

- ostacoli alla circolazione;
- danni alle proprietà private con frequenti lamentele da parte di privati cittadini;
- rischi di natura igienico-sanitari;
- danni ai volatili e alla selvaggina messa a dimora per il ripopolamento delle specie.

RITENUTO necessario regolamentare il transito di armenti e greggi sul territorio comunale nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada e dalle normative sanitarie.

CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 6 (2° comma) e 7 (comma 1) del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 recante Nuovo Codice della Strada, il Sindaco ha la facoltà di disporre le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e greggi, determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo;

VISTI gli articoli 41, 42, 43 del D.P.R. 08.02.54 N. 320;

VISTO l'art. 54 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267;

VISTA la precedente ordinanza sindacale, in materia prot. n. 20600 del 27.04.1998;

ORDINA

1. E' fatto divieto di far pascolare su tutto il territorio del Comune di Busto Arsizio armenti e greggi.
2. E' consentito il solo transito sul territorio del Comune di Busto Arsizio di armenti e greggi previa richiesta da inoltrarsi al Sindaco almeno 15 giorni prima della data prevista per il transito. A tale richiesta dovrà essere allegato il Libretto per il Pascolo Vagante, rilasciato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L., attestante la situazione sanitaria del gregge.
3. Il transito degli armenti e greggi dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e sarà consentito nell'arco temporale tra le ore 23,00 e le ore 6,00;
4. Dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dall'art. 184 del Decreto Legislativo 30,04.92 n. 285 Nuovo Codice della Strada.
5. Appena concluse le operazioni di transito gli interessati dovranno immediatamente provvedere alla pulizia della sede stradale eventualmente imbrattata dagli escrementi.

AVVERTE

- Le disposizioni contenute nella presente ordinanza regolano gli spostamenti dei greggi e degli armenti sul territorio del Comune di Busto Arsizio.
- La violazione delle disposizioni contenute nel punto 2 della presente ordinanza sarà punita con le sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento di Polizia Sanitaria 320/54.
- La violazione delle disposizioni contenute nei punti 1 e 3 della presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi degli art. 5, 5, 7 e 184 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285.
- La violazione delle disposizioni contenute nel punto 5 della presente ordinanza comporterà l'addebito delle spese per il ripristino dei luoghi.

DISPONE

- Che per il presente provvedimento vengano adottate le idonee forme di pubblicità ed informazione.
- Che l'ufficio Polizia Locale predisponga gli opportuni controlli sull'osservanza del presente atto.

La precedente ordinanza sindacale in data 27.04.1998 prot. n. 20600 E'
REVOCATA

Il presente atto ha decorrenza dalla data odierna.

BUSTO A, 31 LUG. 2007

045459

IL SINDACO
Gianluigi FARIOLI

